



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 244/14/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BASCAPÈ PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezione diretta del sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”*;

VISTO il DPR 17 marzo 2014, recante *“Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*

VISTA la segnalazione, pervenuta in data 16 maggio 2014 (ns. prot. n. 21740), presentata dai consiglieri comunali Massimiliano Belmetti, Renzo Pignatelli, Gianluigi Secchi nei confronti del Comune di Bascapè (PV) per aver programmato alcuni eventi ad una settimana dalle elezioni, in contrasto con il divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, in particolare l'inaugurazione della Casa dell'Acqua e di una palestra;

VISTO il fascicolo dell'istruttoria condotta dal Corecom Lombardia, pervenuto in data 19 maggio 2014 (ns. prot. n. 25302), contenente, in particolare:

- la nota del Corecom Lombardia con cui sono stati contestati i fatti al Sindaco di Bascapè, Sig.ra Emanuela Curti, e richieste le controdeduzioni;
- le controdeduzioni del Sindaco di Bascapè, Sig.ra Emanuela Curti;
- la nota del Corecom Lombardia con cui si trasmettono gli atti all'Autorità, ravvisando la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Bascapè;

RILEVATO che il Comune di Bascapè, nelle proprie controdeduzioni, ha rappresentato che la comunicazione riguardante la promozione dei due eventi non contiene propaganda elettorale, ma si inserisce in un'iniziativa di carattere istituzionale riguardante l'attivazione di opere pubbliche al servizio della cittadinanza e non reca i nomi dei rappresentanti comunali;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

RILEVATO che per le elezioni europee, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 19 marzo 2014, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR del 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali e che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;*

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.”*

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.”*

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

RITENUTO che sono in contrasto con quanto disposto dall'art. 9, della legge 28/2000 le fattispecie di comunicazione al pubblico non indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente e non indifferibili, nonché effettuate in modo non impersonale;

RITENUTO che l'organizzazione dei due eventi (inaugurazione della Casa dell'Acqua e della palestra) non costituisce attività indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente, era differibile e l'invito è effettuato a nome del “Sindaco” e degli “Amministratori”, per cui non in modo impersonale;

RITENUTO che gli eventi e gli inviti alla cittadinanza a parteciparvi non sono conformi al dettato di cui all'art. 9;

RITENUTO di non poter accogliere le difese del Sindaco, in quanto la comunicazione a carattere istituzionale, pur non contenendo propaganda elettorale, pone in evidenza l'operato del Sindaco uscente, che è altresì candidato alla tornata elettorale in corso;

ESAMINATA la documentazione allegata e le conclusioni rappresentate dal Corecom Lombardia;

RILEVATO che l'attività di pubblicizzazione e organizzazione degli eventi in questione non è indispensabile per l'efficace svolgimento dell'attività amministrativa, non è avvenuta in modo impersonale e non è indifferibile;

RITENUTO pertanto di condividere le valutazioni svolte dal Comitato in relazione ai due citati eventi, che sono riconducibili alla promozione dell'attività e dell'immagine dell'Amministrazione comunale;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Bascapè (PV) di pubblicare sul proprio sito *web*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dell'attività di comunicazione istituzionale posta in essere con riferimento all'organizzazione e alla pubblicizzazione dell'inaugurazione della Casa dell'Acqua e della palestra. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bascapè (PV) ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci